

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Martedì, 3 novembre 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 ottobre 2015, n. 26.

Interventi nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 ottobre 2015, n. 26.

Interventi nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Interventi nel settore forestale e
della prevenzione degli incendi*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 dopo le parole "sono destinati" sono aggiunte le parole "per l'importo di 20.000 migliaia di euro" e dopo le parole "cap. 215701" sono aggiunte le parole "e per l'importo di 10.000 migliaia di euro ad integrazione dell'UPB 10.5.1.3.2 cap. 156604 per le finalità di cui all'articolo 47, comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9."

Art. 2.

Modifiche ed abrogazioni di norme

1. Alla legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 1 le parole "5.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "2.000 migliaia di euro";
- il comma 6 dell'articolo 10 è abrogato;
- il comma 4 dell'articolo 28 è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 2015.

Il Vicepresidente: LO BELLO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Assegnazioni finanziarie ai comuni. – 1. L'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 relativa all'anno 2015 da iscriverne nel medesimo esercizio finanziario, è rideterminata in 87.500 migliaia di euro. Conseguentemente è rideterminata l'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

2. Il risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2014 stimato in 5.000 migliaia di euro nonché l'importo di 25.000 migliaia di euro di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 2014,

n. 21, che dovesse rendersi disponibile al verificarsi delle condizioni previste al comma 2 dell'articolo 9 della medesima legge sono destinati per l'importo di 20.000 migliaia di euro ad integrazione del fondo di riserva di cui all'UPB 4.2.1.5.1 cap. 215701 e per l'importo di 10.000 migliaia di euro ad integrazione dell'UPB 10.5.1.3.2 cap. 156604 per le finalità di cui all'articolo 47, comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

3. La verifica di entrambe le condizioni previste al comma 2 è effettuata dai competenti tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

4. Nelle more dell'entrata in vigore dell'emananda legge di riordino del servizio idrico integrato e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, a valere sulle assegnazioni finanziarie ai comuni di cui al comma 1, la somma di 8.000 migliaia di euro è riservata in favore dei comuni presso i quali si verificano situazioni emergenziali nel settore idrico, al fine di evitare disastri ambientali nonché l'interruzione di pubblico servizio. A tal fine il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a trasferire contributi a fondo perduto ai comuni interessati o alle loro forme associative già costituite ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per far fronte ai disagi dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del giorno 5 novembre 2014, cui è seguita la dichiarazione dello stato di calamità naturale con delib. G.R. del 7 novembre 2014, n. 328, nonché per favorire la necessaria assistenza alla popolazione, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è riservata in favore del Comune di Acireale, per l'esercizio finanziario 2015, la somma di 3.000 migliaia di euro.

6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo.».

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a):

L'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, recante "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Fondo di solidarietà regionale. - 1. All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 2.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.».

2. All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, al comma 5 dopo le parole "di cui all'articolo 11" aggiungere le seguenti "e 12".».

Nota all'art. 2, comma 1, lett. b):

L'articolo 10 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, recante "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Attività di vendita diretta e mercatale. - 1. Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame tra i produttori agricoli ed i consumatori, con un'offerta di prodotti agricoli costante e articolata in un'ampia gamma, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, alle persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l'esercizio di attività di "vendita diretta" realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di evidenza pubblica.

2. Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità l'attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete regionale, oltre alle funzioni specifiche della vendita diretta, le strutture fisse possono assolvere alla funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le strutture fisse, comunque realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di animazione, in linea con quanto previsto con l'articolo 4 del D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lo svolgimento di eventi gastronomici e culturali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con decreto, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

5. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un "progetto pilota" per promuovere sul territorio nazionale una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali" operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

6. *Comma abrogato.*».

Nota all'art. 2, comma 1, lett. c):

L'articolo 28 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, recante "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Attività di vendita diretta e mercatale. - 1. Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame tra i produttori agricoli ed i consumatori, con un'offerta di prodotti agricoli costante e articolata in un'ampia gamma, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, n. L 379, alle persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l'esercizio di attività di "vendita diretta" realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di evidenza pubblica.

2. Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità l'attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete regionale, oltre alle funzioni specifiche della vendita diretta, le strutture fisse possono assolvere alla funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le strutture fisse, comunque realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di animazione, in linea con quanto previsto con l'articolo 4 del D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lo svolgimento di eventi gastronomici e culturali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con decreto, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. *Comma abrogato.*

5. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un "progetto pilota" per promuovere sul territorio nazionale una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali" operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del

Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un "progetto pilota" per promuovere sul territorio dell'Unione europea una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali", per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011 al fabbisogno finanziario pari a 2.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore "de minimis" pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379. Il progetto pilota prevede che sino al massimo del cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 349

«Valorizzazione del demanio trazzerale».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (on. Crocetta) su proposta dell'Assessore per le risorse agricole e alimentari (Cartabellotta) il 9 aprile 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 10 luglio 2013.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 63 del 24 luglio 2013, n. 81 del 16 ottobre 2013, n. 82 del 17 ottobre 2013, n. 219 del 15 settembre 2015.

Inviato in Commissione 'Bilancio' il 22 ottobre 2013.

Relatore Commissione: Germanà Antonino Salvatore.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 209 del 2 luglio 2015.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 219 del 15 settembre 2015.

Relatore d'Aula: Germanà Antonino Salvatore.

Emendamenti aggiuntivi A2R1 ed A2R2 a firma del Governo presentati al ddl n. 349/A.

Disposizioni stralciate nella seduta d'Aula n. 288 del 29 ottobre 2015 (ddl n. 349/A I Stralcio).

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 288 del 29 ottobre 2015 e n. 289 del 30 ottobre 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 289 del 30 ottobre 2015.

(2015.44.2599)084

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito ufficiale della G.U.R.S.
Non valida per la commercializzazione

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
